



Proposta n. 792 / 2022

PUNTO 8 DELL'ODG DELLA SEDUTA DEL 07/06/2022

ESTRATTO DEL VERBALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 90 / IIM del 07/06/2022

OGGETTO:

Risposta all'interrogazione a risposta immediata n. 256 del 22 Aprile 2022 presentata dalla Consigliera Elena OSTANEL avente per oggetto "LA GIUNTA INTENDE INTERVENIRE SULLA DEFINIZIONE DELLE MEDIE E GRANDI STRUTTURE DI VENDITA AL FINE DI SALVAGUARDARE L'INTERESSE PUBBLICO E IL COMMERCIO DI VICINATO, EVITANDO SITUAZIONI QUALI QUELLA DEL "PENTOLONE" DI ALBIGNASEGO?".



COMPONENTI DELLA GIUNTA REGIONALE

Presidente	Luca Zaia	Presente
Vicepresidente	Elisa De Berti	Presente
Assessori	Gianpaolo E. Bottacin	Presente
	Francesco Calzavara	Presente
	Federico Caner	Presente
	Cristiano Corazzari	Presente
	Elena Donazzan	Presente
	Manuela Lanzarin	Presente
Segretario verbalizzante	Roberto Marcato	Presente
	Lorenzo Traina	

RELATORE ED EVENTUALI CONCERTI

ROBERTO MARCATO

STRUTTURA PROPONENTE

AREA POLITICHE ECONOMICHE, CAPITALE UMANO E PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA

APPROVAZIONE

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.





OGGETTO: Risposta all'interrogazione a risposta immediata n. 256 del 22 Aprile 2022 presentata dalla Consigliera Elena OSTANEL avente per oggetto "LA GIUNTA INTENDE INTERVENIRE SULLA DEFINIZIONE DELLE MEDIE E GRANDI STRUTTURE DI VENDITA AL FINE DI SALVAGUARDARE L'INTERESSE PUBBLICO E IL COMMERCIO DI VICINATO, EVITANDO SITUAZIONI QUALI QUELLA DEL "PENTOLONE" DI ALBIGNASEGO?".

Il relatore propone alla Giunta di adottare la seguente risposta:

La vigente normativa regionale in materia di commercio al dettaglio su area privata, di cui alla legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 "*Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto*" ha inteso perseguire lo sviluppo sostenibile ed equilibrato della rete distributiva commerciale.

In particolare, per quanto concerne le grandi strutture di vendita, il legislatore regionale, con la legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45, ha reso maggiormente incisivo il controllo pubblico di tali interventi, assoggettando alla pianificazione territoriale intercomunale le aree destinate all'insediamento di grandi strutture di vendita superiori a mq. 8.000 nei comuni capoluogo di Provincia e a mq. 4.000 negli altri comuni.

Ciò premesso, per quanto concerne la prospettata elusione della disciplina regionale, con particolare riferimento alla configurazione, in fatto, di grandi strutture di vendita in forma di parco commerciale costituito da medie strutture di vendita, si osserva che la citata legge regionale n. 50 del 2012, attuata con il regolamento regionale n. 1 del 21 giugno 2013, nell'attribuire ai Comuni la potestà autorizzativa degli interventi di maggiore dimensione, ha puntualmente individuato i presupposti tecnici che determinano la sussistenza di un parco commerciale, al fine di assicurare la corretta applicazione in concreto della normativa regionale da parte dei Comuni medesimi.

Situazioni quali quelle evidenziate nell'interrogazione posta non sono, pertanto, ascrivibili alla carenza o insufficienza della normativa regionale.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

DELIBERA

1. di approvare, nel testo riportato in premessa, la risposta all'atto ispettivo richiamato in oggetto;
2. di incaricare dell'esecuzione del presente atto la Segreteria della Giunta - Direzione Attività Istituzionali della Giunta Regionale e Rapporti Stato/Regioni.

IL VERBALIZZANTE
Segretario della Giunta Regionale
f.to - Dott. Lorenzo Traina -

